



Criteria nomina arbitri per erogazione Fondo solidarietà in favore investitori Atto del Governo 373

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	373	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori	
Norma di delega:	articoli 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, 208	
Numero di articoli:	6	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	28 dicembre 2016	28 dicembre 2016
annuncio:	10 gennaio 2017	10 gennaio 2017
assegnazione:	10 gennaio 2017	10 gennaio 2017
termine per l'espressione del parere:	30 gennaio 2017	30 gennaio 2017
Commissione competente :	6ª Finanze e Tesoro	VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni:	5ª Bilancio	V Bilancio

Contenuto

Sintesi

Lo schema di decreto in esame intende attuare le **prescrizioni della legge di stabilità 2016** (articolo 1, commi 855-861 della [legge n. 208 del 2015](#)) che hanno istituito un **Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori** i quali, alla data di entrata in vigore del [D.L. 22 novembre 2015, n. 183](#), detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti sottoposti a risoluzione attraverso le norme del medesimo [decreto-legge n. 183 del 2015](#), ovvero la Banca delle Marche S.p.a., dalla **Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa**, dalla **Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a.**, dalla **Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.**

In particolare, le norme in esame attuano quanto stabilito dal **comma 859**, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione della **disciplina di rango secondario** in tema di **accesso alla procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni del predetto Fondo**, consentita a specifiche condizioni di legge. Sono in particolare precisati i **criteri e le modalità di nomina degli arbitri**, il **supporto organizzativo** alle procedure arbitrali e le **modalità di funzionamento del collegio arbitrale** per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori.

Il Fondo di solidarietà in favore degli investitori e la procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni

In estrema sintesi, si ricorda che i **commi da 855 a 861** della legge di stabilità 2016 hanno istituito un

Fondo di solidarietà in favore degli **investitori** persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano **strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015**, ai sensi del [decreto-legge n. 183 del 2015](#), le cui disposizioni sono confluite nei commi 842-854 della medesima legge.

L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Il Fondo di solidarietà è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie.

Il **comma 857** della legge di stabilità 2016 ha demandato a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tra l'altro, l'individuazione delle **procedure** da esperire, che possono essere **in tutto o in parte anche di natura arbitrale**. La relazione illustrativa al provvedimento in esame segnala che tale decreto sarebbe **in via di approvazione**.

Ai sensi del successivo **comma 858**, in caso di ricorso a **procedura arbitrale**, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della **responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza** previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) (TUF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti in risoluzione.

Il **comma 859** stabilisce che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti **Commissioni parlamentari**, sono **nominati gli arbitri**, scelti tra persone di comprovata **imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità**, ovvero possono essere disciplinati i **criteri e le modalità di nomina dei medesimi** e sono disciplinate le **modalità di funzionamento del collegio arbitrale**, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.

Successivamente gli **articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016** hanno introdotto la disciplina di dettaglio in favore dei **soggetti che hanno investito in banche** in liquidazione, sottoposte a procedure di **risoluzione**. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.. A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere **l'erogazione di un indennizzo forfetario**, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli **strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014**, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Tale indennizzo è a carico del **Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori**. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario **preclude** la possibilità di esperire la **procedura arbitrale** disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860). Resta salvo l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati **oltre la suddetta data**.

Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi il 1° agosto 2016 ha approvato il **Regolamento per gli indennizzi forfettari** del Fondo di solidarietà, che definisce le modalità di invio delle istanze di indennizzo e le verifiche sulla completezza della documentazione e sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di rimborso.

Ai sensi dell'**articolo 9, comma 6 del decreto-legge n. 59 del 2016**, gli investitori interessati dall'indennizzo del fondo hanno potuto presentare **istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario**, a pena di decadenza, entro il **3 gennaio 2017** (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 59, ovvero dal 3 luglio 2016). La presentazione dell'istanza ha precluso il ricorso alla richiamata procedura arbitrale.

Dall'altro lato, il successivo **comma 10 dell'articolo 9** ha consentito agli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di esperire, in via alternativa, la procedura arbitrale; essa preclude la possibilità di esperire la procedura di rimborso forfetario e, ove questa sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile.

Inoltre, l'istanza di erogazione **dell'indennizzo forfetario** in relazione a **strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014** non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla **procedura arbitrale** in relazione a **strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data**.

Alla luce di quanto esposto si rileva che lo schema di decreto attuativo in esame - concernente la procedura arbitrale - è stato presentato il 10 gennaio 2017, ovvero successivamente alla scadenza del termine ultimo (3 gennaio 2017) per accedere all'indennizzo forfetario da parte degli investitori delle banche poste in risoluzione che avessero acquistato strumenti subordinati entro il 12 giugno 2014.

Il contenuto dello schema

L'articolo 1 definisce l'**oggetto del provvedimento**, che disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori.

L'articolo 2 reca le **definizioni rilevanti**, conformi a quelle contenute all'[articolo 8 del decreto-legge n. 59 del 2016](#). Rispetto alle norme del predetto decreto-legge, tuttavia, sono definite la **procedura arbitrale** (intesa come quella di accesso al Fondo di solidarietà) e la Camera arbitrale, ovvero quella per i **contratti pubblici** relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale, di cui all'[articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (nuovo codice appalti).

Il richiamato articolo 210 istituisce presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. Essa tra l'altro redige il codice deontologico degli arbitri camerale e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti a specifiche incompatibilità e divieti. Possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali.

Durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. Sono fatti salvi i casi di previsti dal codice di procedura civile.

L'articolo 3 reca le **modalità di nomina e la composizione del Collegio arbitrale**; esso è nominato (comma 1) con **decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente ANAC o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata **imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità**, nonché tra **magistrati** ordinari, amministrativi, contabili, **avvocati dello Stato**, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente è nominato anche un membro supplente, scelto con le medesime modalità. Il Presidente ANAC designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell' Autorità ne ravvisi la necessità. A ogni collegio è assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della **cooperazione di organismi pubblici nazionali**, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.

Ove (comma 2), avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri Collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalità illustrate.

Con **l'articolo 4** sono disciplinate le **modalità di funzionamento dei collegi**.

In particolare (comma 1) il Presidente dell'ANAC **assegna i ricorsi** ai Collegi, ovvero vi provvede un suo delegato, secondo **criteri oggettivi ed automatici**. Il comma 2 dispone che, una volta ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia.

La sede di ciascun collegio (comma 3), ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quella dell' Autorità nazionale anticorruzione in Roma.

La Camera arbitrale (comma 4), per rendere **omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione** della sussistenza delle **violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF**, elabora **linee guida** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, le linee guida disciplinano anche la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.

L'articolo 5 disciplina il **supporto organizzativo**: in particolare, i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti

amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarietà.

Per ciò che riguarda la **copertura dei costi**, l'**articolo 6** affida a un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita l' ANAC, la definizione del compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.

Il parere del Consiglio di Stato

Il **Consiglio di Stato** si è espresso sullo schema di decreto in esame, con **parere reso il 22 dicembre 2016**. Sono state formulate numerose osservazioni che, tuttavia, non appaiono recepite dal provvedimento in esame.

In merito si segnala che il Consiglio di Stato, in ordine alla formulazione dell'articolo 4, comma 4, ha **condizionato** l'espressione di una **valutazione positiva** sullo schema in esame all'adeguamento **alle proprie osservazioni delle norme ivi contenute**, relative all'emanazione delle "linee guida" necessarie a rendere omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF da parte degli arbitri, nonché per la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi.




In particolare, il Consiglio di Stato ritiene opportuno **sostituire** l'indicazione delle linee guida con quella di **atti di indirizzo**. Rileva inoltre la differenza di tali atti, riferiti all'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, da quelli necessari a disciplinare la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi, ritenuti piuttosto di natura organizzativa e, come tali, norme interne di procedura (non atti di indirizzo).

Tali indicazioni **non** sono state tuttavia **recepite** nello schema in commento.

Senato: Dossier n. 428

Camera: Atti del Governo n. 371

16 gennaio 2017

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Servizio Bilancio del Senato	SBilancioCU@senato.it - 066706-5790	 SR_Bilancio
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0536